

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona, sede legale Corso Stamira n. 60, 60121, Ancona, sede amministrativa Strada di Passo Varano n. 19 Ancona, tel. 071/5894362-343-257-349-359, fax 071/5894213, www.provincia.ancona.it, per conto del Comune di Osimo.

PROCEDURA: aperta, come indicato nella determinazione a contrattare n. 03/855 in data 03/12/2018 adottata dall'Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio.

DESCRIZIONE: Lavori di ampliamento del cimitero di San Biagio - Osimo (Ban 8L)

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 168.752,79 (euro centosessantottomilasettecentocinquantadue/79).

COSTI DELLA MANODOPERA: € 47.500,00 (euro quarantasettemilacinquecento/00)

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON

SOGGETTI A RIBASSO: € 3.376,51 (euro tremilatrecentosettantasei/51).

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 165.376,28 (euro centosessantacinquemilatrecentosettantasei/28)

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO:

Lavorazione prevalente: OG1, per Euro 168.752,79.

Qualificazione richiesta: attestazione SOA in OG1 classifica I

Subappaltabile nei limiti del 30% del totale di appalto.

Suscettibile di avvalimento.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni quarantacinque 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI

BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:

https://provanco.tuttogare.it/gare/id1834-dettagli

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20/12/2018, alle ore 13.00

DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA: 20/12/2018 alle ore 14.00, in seduta pubblica, si procederà all'ammissione dei concorrenti, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla individuazione della migliore offerta.

La seduta pubblica si terrà presso l'Area Appalti e Contratti sita al primo piano della sede amministrativa della Provincia. I verbali di gara verranno pubblicati entro i successivi due giorni sulla piattaforma telematica https://provanco.tuttogare.it

ATTENZIONE: data ed ora di eventuali riaperture della seduta pubblica verranno rese note mediante apposita pubblicazione sulla piattaforma suddetta.

I concorrenti, pertanto, anche in relazione al contenuto dei verbali di gara che verranno di volta in volta ivi pubblicati, dovranno premurarsi di controllare eventuali ulteriori aperture della seduta di gara.

REGIME DELLE ESCLUSIONI - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

SOPRALLUOGO PRESSO LE AREE: FACOLTATIVO

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono, a pena di esclusione, produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione, deve essere pari ad € 3.375,06 (euro tremilatrecentosettantacinque/06), cioè al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la garanzia suddetta è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore della Comune di Osimo, sul conto di tesoreria presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: IBAN: IT 25X0103037490000001494536 con la seguente causale: "cauzione provvisoria per partecipazione a gara di appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di San Biagio di Osimo (BAN8L);
- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Comune di Osimo;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere intestata al Comune di Osimo e deve prevedere espressamente:

- 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
- 3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il comma 8 dell'art. 93 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE

- le polizze devono essere aggiornate al D.Lgs. 50/2016 sostituendo il richiamo al D.Lgs. 163/2006 ormai abrogato ed al nuovo D.M. 31/2018;
- la fideiussione, nonché l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l'Istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 - la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
 - sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ORA A.N.A.C.

Codice identificativo della gara (CIG): 7717474503 (CUP): G88C18000110004.

L'offerta è corredata dal versamento della contribuzione nella misura di **Euro 20,00**, così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato come indicato nella sopra richiamata determinazione dirigenziale 03/855 del 03/12/2018.

CAPACITA' RICHIESTE:

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: "1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge

8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.".

<u>Si evidenzia che i suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere</u> autocertificati e comprovati – a pena di esclusione *ai sensi dell'art. 83, comma 9,* del D.Lgs. 50/2016 – anche:

- dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;
- dai singoli soggetti raggruppati;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

B) Qualificazione e subappalto

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere qualificato con attestazione SOA in OG1 classifica I.

La dichiarazione di subappalto va resa nell'ambito dell'All.1 tenendo presente che la prevalente OG1è subappaltabile nei limiti del 30% del totale di appalto.

C) ALTRE DICHIARAZIONI

Il concorrente deve autocertificare, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni:

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con delibera del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta provinciale n. 216 del 17/7/2014 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore: http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/859710030370/T/Attigenerali;
- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: tutti quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016. Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). E' consentito, ex art. 48 comma 7 bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice);

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice);
- è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento della categoria OG1.

Qualora il concorrente voglia avvalersi di tale istituto giuridico, il concorrente dovrà inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.L.gs. 50/2016.

Si specifica che:

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione dell'ausiliaria di concedere l'avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione;
- <u>dovranno</u> essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione dall'ausiliaria, non essendo ammesso un avvalimento generico.

TERNA DEI SUBAPPALTATORI

E' obbligatorio indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, solo qualora ricorrano ENTRAMBE le sotto indicate condizioni:

1) i lavori oggetto di subappalto riguardino una delle attività elencate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

2) si sia inoltre in presenza – per valutazione dell'offerente – di un subappalto in senso proprio, ai sensi dell'art. 105, comma 2, secondo periodo del D.lgs. 50/2016 ("Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare").

L'indicazione della terna, qualora ne ricorrano i presupposti, va resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai subappaltatori deve essere resa dal legale rappresentante di ciascun subappaltatore compilando e sottoscrivendo con firma digitale il D.G.U.E.

Si specifica che i soggetti indicati nella terna possono partecipare anche autonomamente alla stessa gara. Opera, tuttavia, il divieto di cui al comma 4, lett. a) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto".

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. L'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di offerte presentate in numero inferiore a dieci, resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma visionabili al seguente link: https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php, nonché all'estratto delle stesse che qui si intende riportato integralmente quale parte sostanziale ed integrante del presente disciplinare (ALL. 5).

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:

a) domanda di partecipazione in bollo (**ALL. 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento;

- c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest'ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell'ambito del DGUE. In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell'All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente;
- d) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria prodotte e sottoscritte digitalmente;
- e) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- f) copia semplice dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. E' consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara, predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante del presente bando (ALL. 3):
- g) (per l'impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'**ALL. 3**;
- h) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

- i) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (ALL.4);
- 1) in caso di avvalimento, documentazione richiesta dall'89 del D.L.gs. 50/2016;
- m) passoe;
- n) ricevuta versamento contribuzione A.N.A.C.;
- o) D.G.U.E. firmato digitalmente da ogni legale rappresentante delle imprese indicate nella terna dei subappaltatori (sempre, ovviamente, nel solo caso in cui il concorrente rientri nell'obbligo di indicazione della terna).

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, da esprimersi utilizzando la procedura guidata proposta dalla piattaforma, così come illustrata all'interno delle norme tecniche, deve contenere il ribasso percentuale sull'elenco prezzi, espresso fino alla terza cifra decimale. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE INFORMAZIONI:

- a) è prevista dell'anticipazione prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d'appalto;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- c) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo per gli importi e con le modalità previste nel capitolato;
- d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

- f) la mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto preclude tale possibilità; la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n 50/16;
- g) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- h) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
- i) responsabile unico del procedimento è l'Ing. Roberto Vagnozzi (r.vagnozzi@comune.osimo.an.it);
- j) responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; indirizzo e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it; email pec: appalti.contratti@cert.provincia.ancona.it);
- k) informazioni riguardanti il bando di gara possono essere richieste attraverso la piattaforma telematica;
- l) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- n) per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.l. 50/2016
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

(Avv. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI

- ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara
- **ALL. 2** Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.gs. 50/2016
- ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti
- ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187
- ALL. 5 Estratto norme tecniche di utilizzo della piattaforma